



CITTÀ DI DESIO

AREA AFFARI GENERALI
SERVIZIO ECONOMATO PARTECIPATE

DETERMINAZIONE N. 172 DEL 30/03/2016

Oggetto: FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA AZIENDALE AL PERSONALE DIPENDENTE MEDIANTE BUONI PASTO. ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP S.P.A. E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. EURO 95.790,55 I.V.A. COMPRESA PER IL PERIODO DI VENTIQUATTRO MESI DALLA DATA DI STIPULA. CODICE CIG 6641031027.

IL DIRIGENTE DELL'AREA

adotta la seguente determinazione ai sensi dell'art. 183 del T.U.E.L. n. 267/2000:

Considerato che la Giunta Comunale, con proprio parere espresso in data 17.05.2005, ha stabilito di erogare il servizio sostitutivo di mensa aziendale tramite l'utilizzo dei buoni pasto;

Rilevato che il contratto in essere per tale servizio è scaduto e che in data 23.03.2016 è stato attivato da Consip S.p.A. il Lotto 1 della convenzione "Buoni pasto 7";

Visto l'art. 26 della Legge n. 488/1999, che dà facoltà alle Amministrazioni Locali di aderire alle convenzioni per forniture stipulate dalla CONSIP S.p.A.;

Visti gli artt. 58-60 della Legge n. 388/2000, che estendono tale sistema di adesione anche alle convenzioni stipulate da aggregazioni, anche interregionali di Enti, e ne rafforzano i profili di cogenza, a fronte dei vantaggi economici derivanti dalla razionalizzazione delle spese;

Visto il comma 449 dell'articolo 1 della Legge n. 296 del 27.12.2006 (legge finanziaria 2007), con il quale si stabilisce che i Comuni e le Province possono ricorrere alle convenzioni quadro definite dalla CONSIP S.p.A., ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti;

Visto il comma 573 dell'articolo 2 della Legge n. 244 del 24.12.2007 (legge finanziaria 2008), con il quale si stabilisce che per raggiungere gli obiettivi di contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica, fermo restando quanto previsto dagli articoli 26 della legge 23.12.1999 n. 488 e 58 della legge 23.12.2000 n. 388, e dall'art. 1, comma 499, della legge 27.12.2006 n. 296, i soggetti aggiudicatori di cui all'art. 3, comma 25, del Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al D. Lgs. 12.04.2006 n. 163, possono ricorrere per l'acquisto di beni e servizi alle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'art. 26 della legge 23.12.1999 n. 488, nel rispetto dei principi di tutela della concorrenza;

Visto il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 22 dicembre 2015, che estende gli obblighi di acquisto tramite strumenti centralizzati alla categoria merceologica dei buoni pasto;

Atteso che CONSIP S.p.A. ha stipulato, ai sensi dell'art. 26 della legge n. 488 del 23.12.1999, una convenzione in data 23.03.2016 per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni

pasto cartacei (settima edizione), per il Lotto 1 con il fornitore QUI! GROUP S.p.A. con sede legale in 16121 Genova – Via XX Settembre n. 29/7;

Rilevato che la convenzione prevede la possibilità di una durata dei singoli contratti di fornitura sino a 24 mesi dalla data di emissione dell'Ordinativo di Fornitura medesimo, e ritenuto di fissare tale durata in appunto 24 mesi;

Considerato che la Giunta Comunale, con proprio parere espresso in data 28.06.2005, ha stabilito il taglio nominale del buono pasto nella cifra pari a euro 5,13.-

Visto l'allegato prospetto riassuntivo, nel quale sono riportati i fabbisogni dell'Ente in base alle previsioni dei rientri effettuata dal Servizio Gestione e Organizzazione Risorse Umane dell'Ente;

Rilevato che dal prospetto summenzionato si evidenzia una spesa presunta annuale pari a euro 46.053,15.- oltre I.V.A., per un totale di euro 92.106,30.- I.V.A. esclusa per il biennio e ritenuto opportuno procedere all'assunzione del relativo impegno di spesa;

Considerato che tale servizio è tra quelli cui l'Ente deve necessariamente far fronte per le proprie attività istituzionali, che i costi di convenzione sono generalmente inferiori rispetto a quelli praticati dal mercato e che dall'adesione alla convenzione suddetta derivano risparmi di spesa dal fatto di non dover esperire gara ad evidenza pubblica, che comporterebbe ulteriori oneri a carico dell'Ente;

Visto lo Statuto ed i Regolamenti Comunali;

Visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali n. 267 del 18.08.2000;

Acquisito il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, rilasciato dal responsabile dell'area ai sensi dell'art. 151 – 4° comma – T.U.E.L. 267/2000;

DETERMINA

- 1 per quanto esposto in premessa narrativa, che forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo di determinazione, di procedere all'adesione alla convenzione CONSIP S.p.A. denominata "Buoni pasto 7 - convenzione per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto cartacei (settima edizione) – lotto 1", stipulata ai sensi dell'art. 26 della legge n. 488/1999 e art. 58 Legge 388/2000 il 28.10.2010 con la ditta QUI! GROUP S.p.A. con sede legale in 16121 Genova, Via XX Settembre n. 29/7;
- 2 di dar corso alle procedure necessarie per l'esecuzione dell'adesione alla convenzione sopracitata per un periodo di 24 mesi, per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa – mediante buoni pasto cartacei aventi valore nominale pari a euro 5,13 – per il personale dipendente dell'Ente;
- 3 di assumere di conseguenza, un impegno di spesa pari a euro 92.106,30.- I.V.A. esclusa, per complessivi euro 95.790,55.- I.V.A. compresa, per il periodo di 24 (ventiquattro) mesi a decorrere dalla data di emissione dell'Ordine di acquisto (indicativamente: 01.04.2016 – 31.03.2018), esigibile così come in seguito dettagliato e che viene imputato a carico dei capitoli del Bilancio di Previsione per l'anno 2016, 2017 e 2018, che offrono disponibilità:

Cap.	Descrizione	Importo anno 2016	Imp.	Importo anno 2017	Imp.	Importo anno 2018	Imp.
2020/00	Servizio mensa dipendenti	31.582,41		48.992,94		15.215,20	
	TOTALE – IVA COMPRESA	31.582,41		48.992,94		15.215,20	

*IL DIRIGENTE L'AREA
AFFARI GENERALI*

(dr. Filippo Fiamingo)